

EVOLUZIONE DEL CONCETTO DI BENE GIURIDICO E LIMITI ALL'OPZIONE PENALE

ADRIANO MORRONE (*)

La rapida evoluzione della società moderna, caratterizzata dalla crescente complessità dell'interazione sociale, dall'aumento e dalla differenziazione dei compiti della pubblica amministrazione, nonché dal frenetico sviluppo del settore economico-produttivo, determina la nascita di nuove esigenze bisognose di protezione anche mediante il ricorso alla sanzione penale.

È stato posto in rilievo (MUSCO, 1997), infatti, che la definizione della società moderna come società del rischio sembra richiedere l'avvento di un diritto penale della prevenzione, che svolga una funzione di promozione dei valori sociali e della loro osservanza.

I sintomi di tale tendenza sono da individuarsi, in particolare, nell'ormai frequente utilizzo del decreto-legge come fonte di produzione normativa in materia penale, nel fenomeno del panpenalismo ed in quello della decodificazione, che, per il vero, investe anche il campo del diritto civile (1).

L'espansione della normazione penale, in spregio al principio di sussidiarietà, ripropone il problema della funzione e dei

(*) Educatore coordinatore Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, Roma.

(1) Più precisamente si parla di età della decodificazione, nel senso che la legislazione speciale, in continua crescita, non si pone accanto al codice, ma piuttosto lo svuota dei contenuti e lo destina a sede di discipline generalissime. Inoltre, il "processo di consolidazione" delle leggi speciali crea micro-sistemi di norme, dotati di logiche autonome ed organiche, cosicché il codice perde intere fasce di destinatari, restringendosi alla disciplina dei casi residuali. IRTI N. (1989).

limiti dell'opzione penale e pone in discussione il ruolo della teoria del bene giuridico, quale mezzo idoneo ad esprimere le esigenze della società moderna.

Appare utile, pertanto, procedere alla illustrazione delle concezioni più significative del bene giuridico, anche con riferimento all'idoneità o meno del medesimo a svolgere una funzione critica e, cioè, di «riscontro e convalida dell'opzione penale, nella corrispondenza della norma ad un'oggettiva esigenza, ad un intenso bisogno sociale di tutela» (RAMACCI, 1991) (2).

Il concetto di bene giuridico nacque in Germania con Birnbaum dalla critica alla concezione illuministica, che identificava il reato nella violazione di un diritto soggettivo.

Secondo Birnbaum, infatti, tale concezione — risalente a Feuerbach (1832) — non consentiva la distinzione tra delitto consumato e delitto tentato e tra fattispecie di lesione e fattispecie di pericolo. Ciò in quanto l'idea di reato come azione in contrasto con un diritto altrui, rendeva equivalenti, sotto il profilo della contrarietà al diritto, sia tentativo e consumazione sia lesione e pericolo. Birnbaum, quindi, sosteneva che solamente il bene nella sua realtà fattuale poteva essere leso o messo in pericolo, consentendo di graduare l'entità dell'offesa. Inoltre, il bene giuridico, stante la sua connotazione più ampia rispetto al diritto soggettivo, aveva la capacità di riferirsi anche ai reati attinenti alla sfera etica o religiosa, difficilmente riconducibili allo schema giuridico della violazione di un diritto.

In merito alla funzione critica del concetto di bene giuridico elaborato da Birnbaum, la dottrina appare controversa.

(2) È opportuno sottolineare che il concetto di bene giuridico può assumere una pluralità di funzioni. Si possono distinguere infatti: «una funzione esegetico-applicativa, nel senso che la sua precisa individuazione consente il ricorso all'interpretazione teleologica; una funzione sistematica-classificatoria, nel senso che sulla base dell'omogeneità relativa dei vari beni giuridici i reati possono essere raggruppati in costellazioni unitarie organizzate; una funzione sistematica-descrittiva, nel senso che ogni reato costituirebbe di per sé e necessariamente l'offesa di un bene giuridico; una funzione politico-criminale, nel senso che l'offesa ad un bene giuridico viene prospettata come criterio che il legislatore dovrebbe seguire nell'identificazione delle condotte punibili» (PADOVANI, 1995).

Una parte di essa (PARODI GIUSINO, 1990) sostiene, infatti, che l'idea di bene, implicando un collegamento del reato con la vita e postulando di conseguenza la lesione di realtà concrete, oggettive e pregiuridiche, apriva — almeno implicitamente — la strada ad un ruolo limitativo del concetto di bene (3); altri affermano, invece, che, poiché la figura giuridica nuova fu proposta da Birnbaum al fine di estendere, o quantomeno giustificare, categorie di delitti non riconducibili alla figura del diritto soggettivo, il bene non svolse la funzione critica di limite all'opzione penale, bensì la funzione opposta (ANGIONI, 1983) (4).

La concezione del reato come violazione di un diritto soggettivo trovava opposizione anche da parte dell'indirizzo positivista, che annovera tra gli esponenti più significativi Karl Binding. Quest'ultimo mise in evidenza come l'idea illuministica del reato comportava la negazione dell'autonomia del diritto penale, in quanto diritto meramente sanzionatorio della violazione di altri precetti formulati in altri settori dell'ordinamento giuridico (BINDING, 1872).

Dire, infatti, che la legge penale punisce solamente la violazione di diritti, significa affermare l'esistenza di diritti già sanciti in precetti presenti in altre branche dell'ordinamento: la legge penale avrebbe, quindi, soltanto funzione sanzionatoria e sarebbe incapace di produrre diritti. Tale assunto è smentito dal fatto che l'applicazione della legge penale, pur costituendo talvolta il rafforzamento di precetti già posti, di regola prescinde dalle corrispondenti statuizioni di altri settori dell'ordinamento giuridico (RAMACCI, 1991).

Secondo Binding il bene giuridico non è preesistente alla norma, ma viene creato dal legislatore, il cui scopo è quello di mantenere le condizioni complessive di una sana vita del diritto. Bene giuridico è definito «tutto ciò che, pur non costituendo diritto, tuttavia ha valore agli occhi del legislatore quale

(3) A favore della funzione critica anche MANTOVANI (1992).

(4) L'autore afferma, in particolare, che la teoria del bene rappresentò «il prezzo pagato da Birnbaum a favore del momento dommatico ed a scapito di quello critico».

condizione per la sana vita della comunità giuridica, ed al cui invariato e indisturbato mantenimento questa ha interesse, secondo l'opinione del legislatore, e che perciò egli si è sforzato di tutelare da lesione o messa in pericolo attraverso le norme» (BINDING, 1872).

Al riguardo è stato sottolineato (PARODI GIUSINO, 1990) come il concetto di bene elaborato da Binding sia del tutto incapace di svolgere una funzione critica, dal momento che il legislatore, nell'assicurare la "sana vita del diritto", conserva un ampio margine di discrezionalità nelle scelte di penalizzazione.

La funzione critica del bene giuridico viene, invece, in risalto con chiarezza — e per la prima volta — con von Liszt. Egli, infatti, sosteneva che i beni preesistono alla normazione penale, ma vengono tutelati dal legislatore in quanto corrispondenti ad esigenze sociali inderogabili, nell'ambito di un diritto penale che trova il suo fondamento nello scopo di mantenere le condizioni di vita in comune. Ne consegue che l'aggressione a questi beni costituisce un fatto antisociale ed il contenuto del reato è un danno sociale (LISZT, 1888).

Secondo questa teoria, pertanto, l'obbligo di tutela gravante sullo Stato costituiva anche il limite del potere punitivo dello Stato medesimo.

Si è, tuttavia, rilevato che questo concetto pregiuridico del bene protetto, seppure teoricamente ineccepibile, «non soddisfa anche le esigenze pratiche, perché lascia pur sempre al legislatore la facoltà di individuare a suo giudizio quali tra i beni materiali debbano essere promossi a beni giuridici» (RAMACCI, 1991).

All'inizio di questo secolo il bene giuridico subisce un «processo di graduale astrazione» (PARODI GIUSINO, 1990), le cui origini possono individuarsi nella distinzione tra oggetto materiale e bene giuridico, operata da von Liszt (5).

(5) Von Liszt infatti, partendo da una concezione rigidamente naturalistica dell'azione, riteneva che l'oggetto materiale fosse un'entità appartenente al mondo biofisico, mentre il bene giuridico apparteneva al mondo normativo (ANGIONI, 1983), (PARODI GIUSINO, 1990).

Tale processo è da ricondursi alla concezione metodologica-teleologica (6) elaborata da Honig, il quale identificava il bene giuridico nello «scopo assegnato dal legislatore alle singole disposizioni penali nella sua formula più breve» (HONIG, 1919) (7).

Lo sviluppo della concezione metodologica giunge, con Schwinge e Gruhnut, fino ad identificare nella *ratio legis* il bene giuridico, rafforzandone la funzione interpretativa.

Al riguardo si è osservato che l'abbandono dell'idea del bene giuridico, quale dato oggettivo tutelato dal diritto in relazione alle esigenze dei singoli o dell'intera comunità sociale, ha «segnato la crisi del concetto di bene giuridico, perché ne ha eliminato la funzione critica di riscontro oggettivo della norma, di spiegazione e di prova della necessità dell'opzione penale» (RAMACCI, 1991) (8).

Ma la crisi del bene giuridico assunse più ampie proporzioni nella Germania degli anni Trenta, con l'avvento dell'indirizzo penale nazionalsocialista della scuola di Kiel.

(6) Utilizzazione del bene giuridico come strumento metodologico nella fase interpretativa.

(7) L'idea di Honig è da collegarsi all'impostazione di Arturo Rocco, il quale nella sua opera intitolata «L'oggetto del reato» (1913), affermava che «accertare quale è il bene e l'interesse leso o minacciato da un dato reato, significa accertare lo scopo che la legge si propone di raggiungere vietando sotto minaccia di pena una determinata azione o omissione»; Cfr. ANGIONI (1983), RAMACCI (1991).

(8) In particolare ANGIONI (1983) ha sottolineato come la concezione metodologica del bene giuridico «mostrò di non avere alcun intento limitatore dell'ambito di operatività delle disposizioni penali: per innata predisposizione la volontà era all'opposto orientata a conferire massima efficacia di tutela ai dettati della legge penale»; PARODI GIUSINO (1990), invece, non esclude a priori la parziale utilità, anche a fini critici, del concetto metodologico; egli, infatti, sostiene che «l'individuazione del bene giuridico deve avvenire per fasi successive: dall'iniziale precomprensione dell'interesse sociale la cui tutela costituisce lo scopo della singola disposizione (bene giuridico come scopo della norma) si passa, mediante l'interpretazione, al riconoscimento della realtà tutelata dalla singola fattispecie (bene giuridico come oggetto della tutela penale) e, quindi, facendo riferimento alla realtà sociale ed ai principi costituzionali, si determinano i limiti oggettivi di tutela anteriori e/o superiori alla singola fattispecie (bene giuridico costituzionalmente orientato), per cogliere così in modo definitivo quale sia l'interesse effettivamente e legittimamente tutelabile».

Per Schaffstein (9), infatti, il reato non era inteso come offesa ad un bene giuridico, bensì come violazione del dovere, ossia «violazione dell'obbligo di fedeltà dei sudditi ai comandi del nuovo Stato-etico, la cui funzione non è più solo quella conservativa di gretti beni materiali, propria dello Stato liberale, ma propulsiva di una nuova moralità, che il Capo dello Stato interpreta dal sentimento del popolo, esprimendola nei precetti giuridici, e che si attua con la loro fedele osservanza» (MANTOVANI, 1992).

Schaffstein non negava il principio di offesa del bene giuridico, ma sosteneva che esso costituiva solamente un aspetto del disvalore del reato, accanto alla violazione del dovere, alla quale l'autore assegnava un ruolo primario. Più precisamente, egli affermava che «la questione dell'oggetto dell'offesa e della realizzazione della fattispecie oggettiva corrispondente può porsi secondariamente, solo dopo l'accertamento della violazione del dovere, poiché essa non rileva più per la sussistenza ma soltanto per il grado dell'antigiuridicità e per la meritevolezza della pena» (SCHAFFSTEIN, 1935).

Ciò significa che nel diritto penale nazionalsocialista l'offesa del bene giuridico retrocedeva a mera circostanza oppure a condizione di punibilità (ANGIONI, 1983).

La rivalutazione del concetto di bene è avvenuta di recente a seguito dei movimenti di riforma del diritto penale in Germania ed in Italia, ed ha privilegiato l'approccio critico (RAMACCI, 1991).

La dottrina italiana, nel tentativo di individuare un vincolo per il legislatore nella scelta di penalizzazione, ha posto l'attenzione — a partire dagli anni Sessanta — sulla Costituzione, giungendo fino alla rifondazione della teoria del reato.

È stato sottolineato (10), infatti, come con l'approccio costituzionale si privilegi la prospettiva critica e si rimanga nel contempo nell'ambito del diritto positivo e, quindi, vincolante.

(9) Schaffstein è considerato uno dei massimi esponenti, insieme a Dahm, della scuola di Kiel.

(10) ANGIONI (1983) afferma che «la costituzione (italiana) ha in linea di principio sia forza vincolante che funzione critica. È vincolante perché è una costitu-

La dottrina italiana ha, quindi, individuato negli articoli 13, 25 e 27 della Carta costituzionale il fondamento per la ricostruzione dell'illecito penale in termini di necessaria offensività a beni costituzionalmente rilevanti (PARODI GIUSINO, 1990).

Al riguardo è opportuno ricordare che l'avvenuta costituzionalizzazione del principio di necessaria offensività (nulla lex sine iniuria) — che rappresenta uno dei principi del garantismo penale (RAMACCI, 1992) — è stata sottolineata da Marcello Gallo, secondo il quale il dettato degli artt. 25 e 27 della Carta fondamentale «dando espresso rilievo alla distinzione tra pena e misure di sicurezza, assegna all'uno e all'altro tipo di sanzione compiti e finalità ben distinti» e comporta il carattere di necessaria offensività del reato (GALLO, 1969) (11).

Secondo Bricola (1973) il limite, per il legislatore penale, di punire solamente i fatti che determinano una lesione o un pericolo a beni costituzionalmente rilevanti è da individuarsi nell'art. 13 della Costituzione, in quanto espressione del valore «del tutto preminente» che la medesima attribuisce alla libertà personale.

zione rigida e garantita, cosicché le leggi ordinarie devono essere conformi a essa, pena la loro illegittimità e caducazione. E ha funzione critica per ragioni storiche contenutistiche. Storicamente, la carta costituzionale è il coronamento giuridico di un capovolgimento di regime politico ed è opera, approvata a larghissima maggioranza, di un'apposita assemblea costituente eletta dal popolo, mentre l'ordinamento penale è nella sua intelaiatura il prodotto del governo di un regime totalitario. Contenutisticamente, la costituzione appronta o riconosce un complesso di valori che si pone in diversità o anche in contrasto con quelli che informano il codice penale vigente».

(11) In particolare, l'autore sostiene che la costituzionalizzazione del sistema binario ha riconosciuto che pena e misura di sicurezza sono entità giuridicamente diverse, con funzioni differenti. Di conseguenza, la previsione di reati di mera disubbidienza assegnerebbe alla pena il compito di colpire la pericolosità sociale dell'agente, cosicché la pena finirebbe per usurpare le funzioni proprie delle misure di sicurezza. Cfr. anche RAMACCI (1991). È da segnalare, inoltre, che GALLO (1964) ha sostenuto la vigenza del principio di necessaria offensività anche nel codice penale, attraverso l'interpretazione dell'art. 49, comma secondo, e l'analisi della relazione intercorrente tra il medesimo e la figura del reato tentato.

Più precisamente, il valore (costituzionale) della libertà personale comporta che ogni limitazione della medesima debba trovare giustificazione nella necessità di tutelare un bene anch'esso di rilevanza costituzionale.

Per contro si è obiettato, in primo luogo, che l'art. 13 Cost. tutela la libertà individuale non dagli abusi del legislatore, bensì da «possibili indebite ingerenze dell'autorità amministrativa»; in secondo luogo, che l'interesse costituzionale alla condanna è sufficiente a giustificare il sacrificio della libertà personale e non richiede, quindi, la necessaria lesione di un ulteriore interesse costituzionale (PARODI GIUSINO, 1990) (12).

Nella peculiare prospettiva di Musco (1974), invece, è esclusivamente dalla funzione rieducativa della pena — sancita dall'art. 27, comma 3, della Costituzione — che si desume il carattere necessariamente offensivo del reato. Egli, infatti, sottolinea come ricorrere alla Costituzione per individuare il contenuto materiale del bene giuridico significhi rinviare ad «un principio costituzionale dal quale possano dedursi i contenuti tipici dell'illecito penale e di conseguenza i limiti di legittimità dell'intervento del legislatore in materia penale».

Tale principio viene individuato nell'art. 27, comma terzo, della Carta fondamentale: «se la pena deve risocializzare e se la rieducazione deve mutuare il suo contenuto dal tipo di ordinamento in cui è inserita, in una società pluralistica così come viene delineata dalla Costituzione, essa ha senso in quanto assuma a suo oggetto il rispetto delle forme minime della vita in comune» (MUSCO, 1974). Conseguentemente, il limite per il legislatore penale viene individuato «nella necessità che si sia arrecato un pregiudizio, un danno alle condizioni essenziali della vita in comune» ed è «costituzionalmente conforme solo quella previsione di reato posta a tutela di valori, la cui funzione consiste nel proteggere le

(12) L'autore, inoltre, specifica che la prima obiezione è stata mossa da A. Pagliaro, mentre la seconda da G. Fiandaca.

condizioni minime della vita in comune e la cui violazione può essere quindi tradotta in termini di dannosità sociale» (MUSCO, 1974).

Ma l'applicazione rigida della teoria del bene giuridico costituzionale comporterebbe, da una parte, una sensibile riduzione — in alcuni casi non auspicabile o non giustificabile — delle fattispecie di reato previste dalla legge penale, dal momento che è limitato il numero dei beni di esplicita rilevanza costituzionale; dall'altra, rischierebbero di rimanere senza tutela nuovi beni emergenti (es. i beni ambientali), non riconducibili alla Carta fondamentale.

La categoria del bene giuridico è stata, pertanto, estesa anche ai beni di rilevanza costituzionale implicita — «quelli cioè che hanno una rilevanza indiretta determinata dal loro collegamento diretto con beni di rilevanza esplicita» (RAMACCI, 1991) — la cui tutela penale risulta legittimata in quanto strumentale rispetto alla tutela dei beni costituzionali espliciti.

La visione costituzionalistica del bene giuridico — recepita anche dalla Consulta (MUSCO, 1997) — considera, quindi, penalmente tutelabili anche i beni non incompatibili con la Costituzione, mentre rimane minoritario l'orientamento che limita la tutela ai soli beni costituzionalmente significativi, lasciando alla sanzione amministrativa la difesa dei residui interessi non rilevanti per la Carta fondamentale ma ad essa non contrari (13).

È stato, tuttavia, evidenziato come «l'allargamento ai beni di rilevanza costituzionale implicita lasci di nuovo imprecisi i confini della legittimazione dell'opzione penale» (RAMACCI, 1991).

Inoltre, si è preso atto della mancanza di punti di riferimento in base ai quali operare una precisa distinzione tra fattispecie di danno e fattispecie di pericolo, stante l'impossibilità di trovare nella Costituzione un "catalogo" dei beni giuridici tutelabili per mezzo delle norme penali (PARODI GIUSINO, 1990).

(13) Sul punto MANTOVANI (1992).

Al riguardo è da segnalare il tentativo di costruire una gerarchia dei beni costituzionali, utile come criterio di orientamento per il legislatore nelle scelte di politica criminale, soprattutto con riferimento al grado di anticipazione della tutela legittimamente ammissibile.

In particolare, ANGIONI (1983) ha individuato tre categorie di beni giuridici: il bene fondamentale, corrispondente al «sistema dei diritti e delle istituzioni che connotano il tipo di ordinamento e senza i quali lo Stato perderebbe la sua identità di Stato sociale di diritto»; i beni primari, quelli, cioè, di importanza pari o assimilabile alla libertà personale ovvero indispensabili per la realizzazione dell'uomo nelle forme minime essenziali; i beni secondari, consistenti in tutti quei beni che non rientrano nelle altre due categorie. L'autore ha specificato, inoltre, che, sotto il profilo dell'anticipazione della tutela, il bene fondamentale potrebbe essere protetto mediante fattispecie di pericolo indiretto, i beni secondari mediante fattispecie di lesione o di pericolo diretto ed i beni primari sia con le une che con le altre fattispecie.

Per contro sono stati mossi rilievi — sia in termini di indeterminatezza e vaghezza sia sotto l'aspetto della mutabilità dei beni nel tempo (PARODI GIUSINO, 1990) (14) — e si è affermato che «l'idea di una gerarchia fra beni giuridici, ricavabile dalla Costituzione, può essere accettata soltanto come criterio orientativo di principio e come invito, rivolto tanto al legislatore che all'interprete, affinché si impegnino al massimo per rintracciare quelle indicazioni, da cui possa emergere una preferenza da parte della Costituzione fra interessi o valori diversi» (PARODI GIUSINO, 1990).

(14) Riguardo al primo aspetto è stato evidenziato come l'individuazione dei beni primari sia un'operazione soggetta a margini di opinabilità, quanto ai risultati, talmente ampi da rendere impraticabile la costruzione di una gerarchia dei beni. Relativamente al secondo aspetto si è rilevato che l'importanza di un bene deriva da una valutazione comparativa, in concreto, fra interessi collidenti come si trovano inevitabilmente correlati nella dinamica della vita sociale e che, quindi, la vera fisionomia dei beni giuridici è strettamente legata alla realtà storico-sociale: ne consegue «che anche l'ordinamento gerarchico fra beni può subire — entro certi limiti — aggiustamenti e modifiche».

In conclusione si può dare atto che «l'impostazione in chiave costituzionale del problema del bene giuridico ha senz'altro il pregio di sottolineare in positivo il necessario fondamento costituzionale accanto all'obiettivo tradizionale della determinazione di un limite per l'opzione penale; riguardo ad essa, però, va aggiunto che la scelta dello strumento penale rientra nell'uso discrezionale del potere politico-legislativo; pertanto per il legislatore ordinario non esiste obbligo di tutela penale di beni giuridici derivante tout-court dalla loro rilevanza costituzionale» (RAMACCI, 1991).

BIBLIOGRAFIA

- ANGIONI F. (1983), *Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico*, Milano.
- BINDING K. (1872), *Die Normen und ihre Ubertretung*, I, Leipzig.
- BRICOLA F. (1973), *Teoria generale del reato*, in *Novissimo Digesto italiano*.
- FEUERBACH (1832), *Lehrbuch des gemeinen in Deutschland gultigen peinlichen Rechts*, 11 Aufl., Giessen.
- GALLO M. (1964), (Voce) *Dolo*, in *Enciclopedia del diritto*, XIII, Giuffrè.
- GALLO M. (1969), *I reati di pericolo*, in *Foro penale*.
- HONIG (1919), *Die Einwilligung des Verletzten. Die Geschichte des Einwilligungproblems und die Methodenfrage*, MANNHEIM - Berlin - Leipzig.
- IRTI N. (1989), *L'età della decodificazione*, Giuffrè.
- MANTOVANI F. (1992), *Diritto Penale, Parte generale*, Cedam.
- MUSCO E. (1974), *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Giuffrè.
- MUSCO E. (1997), *Funzioni e limiti del sistema penale*, in *Studium Iuris*, n. 2.
- PADOVANI T. (1995), *Diritto Penale*, Giuffrè.
- MANFREDI PARODI GIUSINO (1990), *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, Giuffrè.
- RAMACCI F. (1991), *Corso di diritto penale I*, Giappichelli editore.
- RAMACCI F. (1992), *Conferenze*.
- SCHAFFSTEIN (1935), *Das Verbrechen als Pflichtverletzung*, in *Grundfragen der neuen Rechtswissenschaft*, Berlino.
- VON LISZT (1888), *Der Begriff des Rechtsgutes, im Strafrecht*, in *ZStW*.

RIASSUNTO

L'articolo si sofferma sull'idoneità del concetto di bene giuridico ad assolvere alla funzione di limite per il legislatore nelle scelte di penalizzazione. In particolare vengono illustrate le concezioni più significative del bene giuridico, quale criterio che il legislatore dovrebbe seguire nell'identificazione delle condotte punibili.

Nato in Germania dalla critica alla concezione illuministica del reato, il concetto di bene giuridico subisce una rapida evoluzione ed un processo di graduale astrazione fino a giungere alla sua crisi ed alla sua negazione con l'avvento dell'indirizzo penale nazionalsocialista della scuola di Kiel; la successiva rivalutazione del bene giuridico — seguita ai movimenti di riforma del diritto penale in Germania ed in Italia — ha privilegiato l'approccio critico.

L'Autore, quindi, si sofferma sullo sforzo compiuto dalla dottrina italiana, a partire dagli anni Sessanta, nella ricostruzione dell'illecito penale in termini di necessaria offensività a beni costituzionalmente rilevanti.

RÉSUMÉ

Cet article analyse l'aptitude de la notion de bien juridique comme limite pour le législateur dans les différents choix pour la pénalisation. En particulier on décrit les notions les plus significatives du bien juridique, tel un critère que le législateur devrait suivre pour identifier les conduites punissables.

Né en Allemagne de la critique aux idées du siècle des lumières sur le délit, le concept du bien juridique a eu une rapide évolution, mais ensuite il a subi une graduale abstraction, jusqu'à sa négation avec la naissance de la tendance judiciaire national-socialiste de l'école de Kiel; la suivante révalorisation du bien juridique — suivie aux mouvements de réforme du droit pénal en Allemagne et en Italie — a favorisé l'approche critique.

L'Auteur s'arrête sur les efforts de la doctrine italienne, à partir des années Soixante, pour le rétablissement du délit pénal comme une action qui porte atteinte aux biens garantis par la Constitution.

SUMMARY

The article deals with the suitability of the concept of juridical right to limit the legislator with regard to his decisions as to impose a penalty.

In particular, the most important concepts of juridical right are illustrated, as a criterion which should be adopted by the legislator in order to determine punishable behaviours. The concept of juridical right was born in Germany from the criticism to the Enlightenment conception of the offence and then it quickly developed and gradually underwent an abstraction process up to its crisis and its nega-

tion owing to the coming of the National Socialist penal course of the Kiel school; the subsequent re-appraisal of the juridical right — following the reform movements of the criminal law in Germany and in Italy — has privileged the critical approach.

Then the Author dwells upon the efforts made by the Italian jurists, beginning from the Sixties, in order to reconstruct the crime in terms of a necessary offensiveness against rights which are prominent according to the dictates of the Constitution.